

Prot. N. AIA/CRA/06/19002

Bologna, lì 5/10/06

Oggetto: Parere in merito alla "qualificazione giuridica delle prestazioni lavorative rese da soci di srl ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane"

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Bologna in data 09/02/2005 prot. n. 5681 in merito all'oggetto, nella seduta del 20/09/06 ha precisato quanto di seguito:

- compiti della CP A in relazione alla verifica dei requisiti di iscrizione all'Albo di società a responsabilità limitata pluripersonale in presenza di soci che conferiscono prestazioni d'opera e prestazioni accessorie;
- concetto di amministratore.

In riferimento al primo argomento, si deve innanzi tutto rilevare che in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 7 L.443/1985, la Commissione Provinciale per l'Artigianato in ordine alla richiesta di iscrizione all'Albo avanzata da società a responsabilità limitata pluripersonale è tenuta a valutare la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 5 e cioè:

- "che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo";
- che la maggioranza dei soci che lavorano all'interno della società "detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società".

La sussistenza del presupposto di iscrizione all'Albo di una società a responsabilità limitata pluripersonale è desumibile dalla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

- la maggioranza dei soci, o uno solo nel caso di due soci presta il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- tale lavoro risulta prevalente rispetto ad altre attività del singolo socio;
- i soci che lavorano nel processo produttivo assumono il completo controllo della gestione della società attraverso la detenzione della maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società.

In presenza di conferimenti d'opera o di prestazioni accessorie che il socio si obbliga ad effettuare a favore della società il requisito dello svolgimento del lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ricorre nel momento in cui le prestazioni oggetto della pattuizione derivante dal contratto sociale sono riconducibili nell'ambito dell'attività che caratterizza l'oggetto sociale della società.

Al riguardo si ritiene sufficiente che la C.P.A verifichi che la maggioranza dei soci (o uno solo in caso di due soci) abbia chiesto o chieda l'iscrizione agli Elenchi previdenziali dell'INPS - Gestione Artigiani. È chiaro che questo non esime la Commissione dal compiere eventuali ulteriori controlli nei casi in cui ritenga di dover accertare la natura prevalente del lavoro personale anche manuale della maggioranza dei soci nell'impresa artigiana (ad esempio nel caso in cui il socio risulti iscritto al Registro Imprese quale titolare o socio di altre imprese). In tali casi la CPA. potrà accertare le disposizioni dell'atto costitutivo in ordine alla clausola che disciplina il conferimento d'opera o le prestazioni accessorie dei soci al fine, appunto, di un riscontro anche formale del requisito di che trattasi.

Non si ritiene, al contrario, di competenza della CPA, la richiesta, al socio che presta il proprio lavoro nell'impresa artigiana (mediante prestazioni accessorie), della relativa iscrizione alla gestione separata dell'INPS dal momento che tale iscrizione, (ulteriore rispetto alla gestione INPS artigiani), non costituisce un requisito per l'iscrizione all'Albo ma piuttosto un adempimento (peraltro discutibile) conseguente all'instaurarsi di un simile rapporto fra socio e società. (È competente in materia l'Ente previdenziale).

In merito al concetto di amministratore, preme sottolineare che la funzione di amministratore è compatibile con quella di socio che presta la propria opera nella società, ed anzi necessaria ai fini del soddisfacimento dei requisiti imposti dalla legge 443/85. Infatti, come detto in premessa, ai fini dell'acquisizione della qualifica di impresa artigiana, è richiesto, fra gli altri requisiti, che i soci che partecipano al lavoro nell'impresa detengano la maggioranza degli organi deliberanti e, quindi, dell'assemblea e dell'organo amministrativo (naturalmente non tutti i soci partecipanti al lavoro devono far parte dell'organo amministrativo).

In proposito si richiama il passaggio contenuto nel parere espresso in data 05.01.2005, in cui la scrivente afferma - e che ancora oggi si conferma che

"Deve inoltre escludersi che l'attività lavorativa del socio possa essere ricondotta alle funzioni di amministrazione della società, che rappresentano un profilo distinto ed autonomo rispetto al lavoro prestato nell'ambito del processo produttivo."

Come risulta evidente, con detta affermazione si è semplicemente sottolineato che il requisito della prevalenza del lavoro prestato dal socio deve essere verificato con riferimento all'attività lavorativa espletata nell'ambito dell'attività che caratterizza l'oggetto sociale e non con le funzioni svolte in qualità di amministratore.

Il Presidente della CRA
Glaucio Cavassini

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

OGGETTO: richiesta di precisazioni in merito al parere "qualificazione giuridica delle prestazioni lavorative rese da soci di srl ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane".

Si fa riferimento al parere espresso da codesta Spettabile Commissione in data 05/01/2005 in merito al tema "qualificazione giuridica delle prestazioni lavorative rese da soci di srl ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane" per richiedere le seguenti precisazioni.

Per quanto attiene il **socio che conferisce prestazioni d'opera e prestazioni accessorie** all'interno di una società a responsabilità limitata, risulta utile chiarire se tra i compiti della C.P.A. è compreso anche quello di verificare le disposizioni dell'atto costitutivo in merito alle prestazioni accessorie e di chiedere al socio di provvedere alla doppia iscrizione previdenziale.

Per quanto concerne il ruolo di **socio amministratore**, risulta opportuno chiarire il concetto di amministratore, in quanto, dato che la qualità di imprenditore, artigiano viene attribuita a chi esercita professionalmente e personalmente l'impresa artigiana, assumendone oneri e rischi, derivanti dalla gestione e dalla direzione e svolgendo prevalentemente il proprio lavoro nel processo produttivo secondo le recenti configurazioni, il socio amministratore può occuparsi anche dell'amministrazione dell'impresa, intesa come attività direttiva e gestionale, senza perdere pertanto la qualifica artigiana.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede a codesta Spettabile Commissione di voler fornire chiarimenti in merito alle questioni proposte.

Cordiali saluti.